



NOTAIO
RITA MERONE

REPERTORIO N. 64.639
RACCOLTA N. 32.660

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno venti del mese di novembre

20/11/2023

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n. 8.

Innanzitutto a me **dott. RITA MERONE**, Notaio residente in Bologna, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

SONO PRESENTI:

- RUSCELLI IVANO, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica _____, _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della "**FONDAZIONE PIE-TRO GIACOMO RUSCONI**", con sede in Bologna, Via G. Petroni n. 9, iscritta al Registro Regionale delle Fondazioni in data 5 luglio 2001 al n. 34, e riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con decreto di Giunta n. 13405 del 23 ottobre 2013, codice fiscale: 01057150375, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzato al presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione a mio ministero in data 20 luglio 2023, Rep. n. 64414/32500, registrata a Bologna il 25 luglio 2023 al n. 34418 Serie 1T;

- CAPASSO ERIKA, nata ad _____ il _____, domiciliata per la carica in _____, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della "**FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA**" con sede legale in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale 91228470372, dotata di personalità giuridica con D.D. n. 7764 del 24 maggio 2018, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna al n. 1127, iscritta al R.E.A di Bologna al n. 448603, quale Presidente autorizzata in forza di delibera dell'Assemblea a mio ministero in data 20 luglio 2023, Rep. n. 64413/32499, registrata a Bologna il 25 luglio 2023 al n. 34383 Serie 1T;

- BERTOCCHI MAURO, nato a _____, domiciliato per la carica _____, che interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della "**FONDAZIONE VILLA GHIGI**", con sede in Bologna, Via San Mamolo n. 105, iscritta al Registro Regionale delle Fondazioni in data 8 novembre 2001 al n. 79, e riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con decreto di Giunta n. 361 dell'8 novembre 2001, codice fiscale: 91214330374, iscritta al REA di Bologna al n. 527868, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzata al presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione a mio ministero in data 20 luglio 2023, Rep. n. 64412/32498, registrata a Bologna il 25 luglio 2023 al n. 34342 Serie 1T.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono certo, agendo nelle predette qualità mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO E DICHIARANO:

- che la "FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI" ha deliberato la fusione mediante incorporazione della FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA" e della "FONDAZIONE VILLA GHIGI" con delibera del Consiglio di Amministrazione a mio ministero in data 20 luglio 2023, Rep. n.

REGISTRATO A BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BOLOGNA
Il 28/11/2023
AL N. 52859
SERIE 1T
ESATTI € 18.715,00

64414/32500, registrata a Bologna il 25 luglio 2023 al n. 34418 Serie 1T;

- che la "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA" ha deliberato la fusione mediante incorporazione nella "FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI" con delibera dell'Assemblea a mio ministero in data 20 luglio 2023, Rep. n. 64413/32499, registrata a Bologna il 25 luglio 2023 al n. 34383 Serie 1T;
- che la "FONDAZIONE VILLA GHIGI" ha deliberato la fusione mediante incorporazione nella "FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI" con delibera del Consiglio di Amministrazione a mio ministero in data 20 luglio 2023, Rep. n. 64412/32498, registrata a Bologna il 25 luglio 2023 al n. 34342 Serie 1T;
- che il progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. e art. 42 bis c.c., per tutte le fondazioni partecipanti alla fusione, è stato depositato e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Emilia Romagna in data 30 giugno 2023;
- che, ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., gli organi amministrativi delle Fondazioni partecipanti alla fusione hanno allegato al suddetto Progetto i bilanci al 31 dicembre 2022 e che tale circostanza sostituisce la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c.;
- che, stante la natura giuridica delle Fondazioni, si ritengono applicabili alla fusione in oggetto le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater c.c., con riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-ter co. 4, 2501-septies co. 1 e 2503 co. 1 c.c.;
- che non è stata redatta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio, trattandosi di fusione di fondazioni, con la quale mal si concilia il concetto stesso di rapporto di cambio;
- che non si è provveduto alla redazione della Relazione di stima dei patrimoni delle Fondazioni, trattandosi di fusione omogenea - tutte le Fondazioni sono iscritte nel medesimo Registro presso la Regione - non trasformativa;
- che con determinazione n.19258 del 14 settembre 2023 la Regione Emilia Romagna ha approvato le modifiche statutarie della Fondazione Incorporante quali la denominazione con efficacia decorrente dalla data del deposito dell'atto di fusione o da quella successiva indicata in sede di fusione ai sensi degli artt. 2504, 2504 bis c.c., come meglio infra indicato;
- che la fusione avrà effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. e quindi dall'ultima delle iscrizioni presso la Regione trattandosi di fusione di Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione o alla successiva data convenuta dalle parti in sede di atto di fusione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti nelle suindicate qualità

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) FUSIONE - Le Fondazioni "FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI", "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA" e "FONDAZIONE VILLA GHIGI", come sopra rappresentate,

**SI DICHIARANO FUSE
mediante incorporazione**

DELLE:

"FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA" con sede in Bologna
e "FONDAZIONE VILLA GHIGI" con sede in Bologna

NELLA:

"FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI", con sede in Bologna, in dipendenza ed esecuzione delle deliberazioni, dei rispettivi organi, tutte a mio ministero in data 20 luglio 2023 sopra citate e sulla base dell'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 sia per le Fondazioni incorporate che per la Fondazione incorporante.

2) MODALITA' DELLA FUSIONE - La presente fusione avviene:

- senza alcuna variazione soggettiva dei fondatori della incorporante;
- con la successione della incorporante nella universalità dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi delle incorporate, dei cespiti mobiliari e immobiliari; ogni persona, ente o ufficio sia pubblico che privato, resta fin da ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o autorizzazioni, e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla fondazione incorporante tutti gli atti, documenti, depositi, titoli, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati alle incorporate;
- mediante l'adozione di un nuovo statuto sociale della incorporante la quale assumerà la seguente denominazione:

**"FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI, VILLA GHIGI,
PER L'INNOVAZIONE URBANA"**

precisando che nelle comunicazioni potrà essere usata anche la forma: **"FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA, RUSCONI, VILLA GHIGI"**

ferma la sede legale, la forma giuridica e gli scopi sociali.

Lo statuto dell'incorporante già allegato al progetto di fusione e alle delibere sopra citate, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione dei parenti e di me notaio, omessane la lettura per espressa concorde dispensa avutane dai parenti.

3) EFFETTI - Gli effetti giuridici della presente fusione decorrono dall'**1 (uno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro)**, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2504 bis co. 2 c.c., e quindi eseguita l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Emilia Romagna. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 co. 9, D.P.R. 917/1986.

4) CARICHE - Con effetto dall'1 gennaio 2024 e quindi dalla data di efficacia della presente fusione, cessano di diritto tutte le cariche sociali delle incorporate.

La fondazione incorporante, alla data di efficacia della presente fusione:

a) sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi, composto dai signori:

- **CAPASSO ERIKA**, nata ad _____ il _____, c.f. _____, in qualità di Presidente;
- **TONDELLI SIMONA**, nata a _____ il _____, c.f. TND-_____, in qualità di Consigliere;
- **GALLO LUCIANO**, nato a _____ il _____, c.f. _____, in qualità di Consigliere;
- **GHEDUZZI SIMONE**, nato a _____ l'_____, c.f. _____, in qualità di Consigliere;
- **VIGNOLI CRISTIANA**, nata a _____ il _____, c.f. _____, in qualità di Consigliere,

tutti domiciliati presso la sede legale dell'incorporante attualmente in Bolo-

gna, Via G. Petroni n. 9, ai quali verrà comunicata la nomina per la relativa accettazione;

b) sarà dotata di un organo di controllo monocratico individuato nel dottor **DIEGOLI PAOLO**, nato a _____ il _____, ivi domiciliato in _____, Cod. Fiscale _____, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 64621 come da Decreto Ministeriale del 13 giugno 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16/06/1995, al quale verrà comunicata la nomina per la relativa accettazione.

Nessun vantaggio particolare verrà riservato a favore degli amministratori.

I comparenti, nelle qualità, danno atto che né la "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA" né la "FONDAZIONE VILLA GHIGI" sono proprietarie di beni immobili e/o di beni mobili registrati e/o partecipazioni sociali, mentre l'incorporante "FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI" è già titolare di beni immobili per i quali si autorizzano le relative volture.

5) PRECISAZIONI FISCALI: I comparenti dichiarano che il patrimonio netto delle fondazioni incorporate ammonta a complessivi **Euro 605.296,00 (seicentocinquemila duecentonovantasei virgola zero zero)**.

6) SPESE - Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione incorporante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono, alle ore 12,20 (dodici virgola venti).

Consta di quattro fogli per otto facciate scritte fin qui.

FIRMATO: IVANO RUSCELLI

ERIKA CAPASSO

MAURO BERTOCCHI

RITA MERONE - NOTAIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

1. Costituzione della Fondazione

1.1 È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione sotto la denominazione: "Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'innovazione Urbana"; nelle costituzioni può essere usata anche la forma "Fondazione per l'innovazione urbana, Rusconi, Villa Ghigi" (anche la "Fondazione").

1.2 Essa risponde ai principi e alle norme giuridiche della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinate dal Codice Civile e leggi collegiate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuirne utili.

1.3 La Fondazione deriva dalla fusione per incorporazione della "Fondazione per l'innovazione Urbana" e della "Fondazione Villa Ghigi" nella "Fondazione Pietro Giacomo Rusconi" ed opera in continuità con le attività e le finalità delle stesse.

2. Obiettivi e Attività istituzionali

2.1 La Fondazione promuove l'innovazione urbana di bisogno attraverso il metodo dell'immaginazione critica, per costruire un futuro di giustizia ambientale e sociale per tutte le cittadine e i cittadini, per contrastare le disuguaglianze, per promuovere la cura dei beni comuni e la bioeconomia.

Finalità della Fondazione è contribuire ad affrontare le attuali sfide civiche, sociali ed economiche, attraverso la promozione in ambito culturale e artistico, la valorizzazione e la tutela del patrimonio architettonico, gli strumenti del coinvolgimento civico, della formazione e della ricerca, della ricerca collettiva e dell'innovazione, della cooperazione economica e della transizione digitale inclusiva.

La Fondazione è un'entità di diritto privato, sui cui fini di lucro e perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la erogazione di attività di interesse generale in ambito di rigenerazione del territorio e tutela dell'ambiente, di educazione e sostegno delle giovani generazioni, di assistenza delle comunità e promozione culturale e artistica.

La Fondazione realizza attività di interesse pubblico, svolta a beneficio della collettività mediante adeguate informazioni e stimolando la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, nelle studentesse e negli studenti dell'Università di Bologna, e favorendo le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città, in forte sinergia con i Quartieri.

La Fondazione costruisce reti e alleanze con altri enti e soggetti in ambito regionale, nazionale e internazionale con lo scopo di promuovere l'innovazione in ambito urbano e il metodo dell'immaginazione critica attraverso lo scambio di competenze e la costruzione di progetti condivisi.

La Fondazione persegue le sue finalità anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio e la gestione di edifici e spazi aperti.

La Fondazione opera in modo integrato e multidisciplinare con particolare

Obiettivo di esperti artistici

- **Diversità, educazione, formazione** - attività di educazione artistica e civica, in particolare rivolti alle scuole, campagne di informazione e sensibilizzazione, percorsi formativi rivolti a bambini in relazione al prossimo e inclusione.
- **Metodi e progettazione di percorsi e processi** - percorsi di scuola, collaborazione e partecipazione in relazione a progetti e politiche della città e dei suoi quartieri e alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Organizzazione di iniziative di animazione dei cittadini quali protagonisti attivi e coinvolti dalla vita pubblica della città e del territorio.
- **Promozione del territorio e del patrimonio culturale e artistico, valorizzazione dell'impresa locale** - iniziative di promozione del territorio e della cultura urbana, volte al rafforzamento dei diversi interlocutori economici alla trasformazione materiale e immateriale della città e del territorio.
- **Adozione di strategie e proposte per la rigenerazione del territorio/urbano e gestione del patrimonio e dello spazio urbano** - promozione di azioni progettuali, di interventi territoriali, di iniziative culturali e artistiche, finalizzate alla rigenerazione del territorio, alla valorizzazione e tutela dell'ambiente costruito e naturale, alla cura del patrimonio storico e artistico del centro storico e del periferico Livorno.
- **Ricerca collaborativa per la transizione ambientale e digitale** - attività di ricerca-azione in relazione alle sfide che la trasformazione continua della città si trova ad affrontare, con attenzione all'uso etico dei dati, alla loro realizzazione, alla realizzazione e mantenimento del governo digitale della città, anche tramite iniziative di innovazione capaci di anticipare e raccogliere proposte per nuove idee, servizi e prodotti. Promozione di studi e ricerche nel campo della tutela e della gestione ambientale e della valorizzazione e fruizione degli spazi naturali e storico-antropologici del territorio.
- **Progetti di prossimità e inclusione** - attività capaci di prevenire sul territorio, in stretta relazione con i Quartieri per la promozione e sviluppo di processi di capacitazione delle comunità, inclusione e azioni solidaristiche e focus di soggetti in condizioni di vulnerabilità, promozione di servizi rivolti ad aiutare e soddisfare bisogni sociali, familiari e lavorativi.

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di missione generale, a effetti di raccolta fondi secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore.

La Fondazione per il perseguimento della propria finalità può gestire direttamente iniziative, attività e servizi e può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale.

3. Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 In attuazione con la propria finalità, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

3.2 Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

3.3 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere:

attività che contribuiscono, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, valutate come complementari e sinergiche dai fondatori, escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statuari;

b) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

c) stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, comodataria o comunque passiva ed attiva, nonché gestire, in via esclusiva non esclusiva, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente art. 2;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con elementi di natura dell'edilizia, nei limiti delle leggi vigenti, e degli statuti in genere;

f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, purché complementari e sinergiche rispetto alle attività svolte dai Fondatori.

g) sostenere progetti o iniziative promossi da terzi, coerenti con gli scopi della Fondazione, anche mediante l'erogazione di contributi in denaro, l'assegnazione di spazi o l'attribuzione di altre misure di sostegno economico;

h) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti.

3.5 Nell'ambito delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

4. Sede

4.1 La sede della Fondazione è posta in Bologna.

4.2 Gli uffici secondari, delegazioni e uffici potranno essere costituiti nell'ambito della Regione Emilia-Romagna per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo delle sue finalità istituzionali.

5. Patrimonio della Fondazione

5.1 Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

5.2 Il Fondo di dotazione della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale composto dai membri fondatori (i "Fondatori");

b) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, e altre utilità irripetibili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori espressamente destinati al Patrimonio;

c) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dalle Stato, dall'Unione

Esempio, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fuori o giuridici privati.

dy) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che privilegia o pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalle stesse acquistati secondo le norme del presente Statuto;

e) dalle erogazioni fatte da Enti, soggetti pubblici e privati con esplicita destinazione ad incremento del Patrimonio;

f) dagli avanzi di gestione che per Stato devono essere obbligatoriamente accantonati al Patrimonio;

g) dalle rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione conformemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrio e costante redditività del patrimonio stesso.

5.2 In caso di eccesso di un Fondatore

- la parte che quasi ha versato nei casi rinfatti ma invece a la parte del Fondo di dotazione della Fondazione;

- la parte detratta dal versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione come istituito e incrementato.

5.3 Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:

a) dai versamenti, ordinari e straordinari, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) da eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti entro della sessione dei risultati di ricerche fruttuose;

d) da eventuali donazioni, erogazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fuori o giuridici privati non espressamente destinati al Patrimonio;

f) dai ricavi delle attività istituzionali, economiche, strumentali o connesse;

g) da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività.

I contributi e Fondo di gestione o i loro risultati dell'attività della Fondazione costituiscono il bene disponibile se non diversamente disposto.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.4 Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra, deve tendere sempre strettamente al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

5. Criteri di gestione del Patrimonio

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, di cui è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'accurata pianificazione strategica.

5.2 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del Patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;

- conseguimento di un rendimento che consenta di coprire gli

attività istituzionali della Fondazione al fine di creare finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione stessa;

- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse sia destinate alle attività istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;

- collegamento funzionale con le finalità istituzionali.

8.3 Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme della quali derivi l'assunzione di responsabilità limitate.

8.4 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sulla base della linea di indirizzo strategico definita dal Fondatore, le decisioni in merito alla direzione delle eventuali politiche di investimenti del Patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione relaziona periodicamente i Fondatori circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimenti definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.

T. Esercizio finanziario e Bilancio

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 La proposta di bilancio consuntivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2475 e seguenti del Codice Civile, nei limiti compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e da una relazione qualitativa e quantitativa sul progresso di attività, sulla conservazione del patrimonio e sul perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere trasmessa dal Consiglio di Amministrazione a tutti i membri dell'Assemblea, accompagnata dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione dell'Organo di Revisione, se nominata almeno trenta giorni prima della data della Assemblea che deve approvare.

7.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

7.4 Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della progettazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione.

7.5 L'eventuale risultato gestionale di esercizio dovrà essere utilizzato prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se rilevato da perdita progressiva.

7.6 È vietata la distribuzione di utili o mezzi di gestione nonché di fondi e risorse durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.7 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale devono essere condotte nella correttezza e nel rispetto dell'annualità della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad esse applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico e merce degli investimenti. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informazione sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

E. Fondatori

8.1 La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti giuridici pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sono in grado di contribuire alla

realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.

8.2 Sono Fondatori i soggetti che sono già tali nella Fondazione o che subentreranno successivamente con la qualità di Fondatori.

8.3 I Fondatori contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione mediante apporti in natura, in prestazione d'opera o in denaro, per un valore che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'Assemblea.

8.4 L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, potrà attribuire la qualità di Fondatore alle persone giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, abbiano di adire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al Patrimonio e al fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare e decidere se i contributi proposti dal richiedente debbano ritenersi o meno compresi e sostituti negli apporti di cui al capoverso precedente, già effettuati dal Consiglio di Amministrazione e raccolti dall'Assemblea. I Fondatori, ammessi alla Fondazione successivamente alla sua costituzione fanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori originari.

I Fondatori hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

9. Partecipazione alla Fondazione

9.1 I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 8 che intendano partecipare alla Fondazione devono evincere domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.2 La domanda dovrà contenere: a) il nome, le ragioni sociali o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente; b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo; c) la collaborazione da parte del soggetto richiedente; d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate; e) l'indicazione del programma/attività al quale è potenzialmente interessato a partecipare; f) la qualità di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità del contributo/onerato/ conferimenti; g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

9.3 La domanda di ammissione come Fondatori viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea, che delibera l'ammissione e le relative modalità con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa.

10. Esclusione e recessi

10.1 Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con la maggioranza di cui si presenta lo Statuto l'esclusione di Fondatori per gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

10.2 L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento o/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;
- d) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

10.3 L'adulterio può essere deliberato anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottate al sensi del presente Statuto. Nell'eventualità in cui la Fondazione abbia adottato il Codice etico, i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dello stesso codice.

10.4 I Fondatori possono in ogni momento cessare dalla Fondazione, senza neanche il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il cessato deve essere autorizzato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o via P.E.C. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'esercizio ed ha efficacia dall'esercizio successivo a quello in cui è esercitato.

10.5 La perdita della qualifica di Fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione stessa.

10.6 In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica Fondatore, a seguito di liquidazione per qualunque motivo, l'Assemblea della Fondazione può deliberare la trasmissione dei (detti) prerogative e di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione all'ente consorzialistico ovvero determinandone gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'ente consorzialistico o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socio istruttorie di un grado fiscale di liquidazione.

Art. 11 Membri Sostenitori e Membri Ordinari

Gli **Membri Sostenitori** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori potranno destinare parte del proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori sono ammessi con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei soci fondatori presenti. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, i

Sostenitori sono ammessi con delibera adottata dallo stesso con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà disporre.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori, dopo l'ammissione, hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

Sono **Membri Ordinari** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo e con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di **Membro Ordinario** può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conformemente al articolo o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presenza o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

Esclusione: L'esclusione dei Membri Sostenitori e Membri Ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di grave e reiterata inadempienza degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui,

in via esemplificativa e non tassativa:

- rinuncia all'esecuzione delle costruzioni, dei conferimenti e materiale esecuzione delle prestazioni dovute;
- condotte incompatibili con gli scopi della Fondazione.

In ogni caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

Nel caso di atti o di processi giuridici, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di attivazione dell'Isola, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

Recessi: I Membri Sostenitori e i Membri Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

In ogni caso di recesso, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

12. Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo e l'eventuale Organo di Revisione;
- e) il Direttore;
- f) il Comitato Scientifico.

12.2 La rappresentanza della società segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

13. Presidente della Fondazione

13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su designazione del Sindaco del Comune di Bologna.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma sugli atti a rilevanza esterne che lo Statuto o altri atti regolano con riferimento ad altri organi della Fondazione.

13.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea e approva l'ordine del giorno dei lavori.

13.4 Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un Amministratore da lui delegato ovvero dall'Amministratore più anziano.

14. Assemblea

14.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori, rappresentati dal proprio legale rappresentante o suo delegato, nonché dai Membri Sostenitori e dai Membri Ordinari in regola con i pagamenti dei contributi.

14.2 Ogni Membro può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore al massimo di una delega.

14.3 L'Assemblea decide sulle materie elencate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o Membri Ordinari che rappresentano almeno un terzo degli azionari sottopongono

alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea:

- a) determina le linee di indirizzo strategiche della Fondazione;
- b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto (alla presenza di un notabile), fatta salva quanto infra indicato;
- c) nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne determina i compiti;
- d) nomina l'eventuale Organo di Revisione;
- e) nomina il Comitato Scientifico;
- f) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- g) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina i compensi in base alle deleghe gestionali attribuite;
- h) nomina il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso;
- i) delibera in merito all'ammissione di fondatori;
- l) può proporre iniziative non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sul programma della Fondazione;
- m) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- n) delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione, con le maggioranze previste all'art. 28;
- o) delibera con le maggioranze previste all'art. 28 la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.L.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile;
- p) approva la Relazione Programmatica redatta dal Direttore;
- q) delibera in merito all'eventuale adozione di un Codice Etico, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

15. Funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli avvisi dell'IL, tramite PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. spedita al domicilio di ciascun Member o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, ricevuto almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Alle funzioni dell'Assemblea, sono invitati anche gli amministratori e i sindaci che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo con un preavviso di giorni otto mediante PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione ammettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

15.2 In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Fondatori, i Member Sostituiti e i Member Ordinari (personalmente o tramite rappresentante), gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea è convocata a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

15.3 L'Assemblea può tenersi, con interventi in remoto delegati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono, e pertanto

necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se adatta, la documentazione proposta per la riunione; (ii) regolare lo svolgimento dell'assemblea; e (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalmente di partecipare adeguatamente gli eventi correlati oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'ordine di convocazione (salvo che si tratti di riunioni trattative e salvo il caso di assemblea da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione) i luoghi elettronici collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affiggere, ovvero la piattaforma di audio video conferenza;

15.4 Ogni Member ha a disposizione un voto nell'Assemblea.

15.5 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Member; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge internazionali. L'Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge internazionali.

15.6 L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Member, assenti o non intervenuti e dissenzienti, salvo il diritto di ricorso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

15.7 L'Assemblea si tiene almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di giugno.

15.8 L'Assemblea è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, assenza o nel caso di argomenti posti all'ordine del giorno di possibile conflitto, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consiglio più anziano; in mancanza, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigen e regolare lo svolgimento del Consiglio nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

15.9 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

15.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente), in particolare, dal verbale devono risultare: (i) la data della riunione; (ii) l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato); (iii) gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; (iv) le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Member favorevoli, astenuti o dissenzienti; e (v) su eventuale richiesta dei Member, un riassunto delle loro dichiarazioni pervenute all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza ritardo nel libro delle riunioni dell'Assemblea.

16. Consiglio di Amministrazione

16.1 L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 Amministratori, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea, rispettivamente 2 o 3 su designazione del Comune di Bologna tenendo conto del rispetto, per quanto possibile, del principio di

equilibrato di genere.

16.2 Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato fallito, interdetto e inhabilitato e colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.3 Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2381 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

16.4 Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, salvo per volta, dall'Assemblea in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Tali scadenze con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

16.5 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve dare comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato o al Sindaco Unico.

16.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine fu effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nel successivo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedere l'Organo di controllo senza ulteriori indugi.

16.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli atti provvisori e sostitutivi, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori saranno scelti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la durata degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori esistenti in carica dovranno convocare il legittimo l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dovranno limitarsi alle sole amministrative delle attività correnti.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, il quale dura in carica per la durata del mandato di Amministratori.

17. Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

17.1 Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

17.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata a.r., PEC o mail con prova della consegna o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Amministratore e del Sindaco effettivo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgente, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in caso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi ovvero il Sindaco Unico, resta fermo, in tal caso, il detto di convocare

degli intervenuti di aprire alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

17.3. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale alla riflessione degli argomenti affrontati. L'adesione al consorzio sociale nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nell'ambito di comunicazione è possibile stabilire che la riunione si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione ostacolando l'individuazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario delegato, anche se persona estranea alla Fondazione.

17.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui occorre il voto di chi presiede.

17.6. Il Consiglio di Amministrazione è investito del più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, escluso soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) prepara il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) stabilisce i requisiti per assumere la qualifica di Fondatore e propone la relativa richiesta di ammissione all'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- c) delibera le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) opera, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Fondatore sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;
- g) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuali rapporti di finanziamento univoco o plurivoco;
- h) può autorizzare che gli apporti del Fondatore non destinati al patrimonio siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
- i) può proporre, con la maggioranza del 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'Assemblea;
- j) delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi sociali;
- k) delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, aperte, Fondazioni o Associazioni;
- l) nomina i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e negli organismi partecipati dalla Fondazione;
- m) revoca ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e opera tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti;

- h) proporre all'Assemblea l'eventuale adozione del Codice Etico;
- h) sottoporre all'Assemblea una Relazione Programmatica, redatta dal Direttore, contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- ii) approvare, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- ij) determinare annualmente la misura massima dei contributi dovuti da questi soggetti;
- i) approvare i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- ii) attribuire a terzi la qualifica di Revisori ovvero procedere alla loro esclusione;
- i) stabilire il compenso del Direttore e determinare le funzioni e i poteri;
- ii) stabilire il compenso spettante all'Organo di Revisione, se nominato, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- v) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto o dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi ai singoli consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

17.7 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Fondazione.

17.8 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso di volta in volta determinato dall'Assemblea.

17.9 Il compenso dei componenti dei Consigli e del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.

17.10 I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione senza adeguata giustificazione, decisa dal loro incarico e devono essere sostituiti.

17-bis. Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.

Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo.

Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata al fine della deliberazione del relativi quorum costitutivo.

Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e i bilanci previsionali e consuntivi per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

18. Organo di Controllo ed eventuale Organo di Revisione

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o Collegiale e ne determina il compenso.

18.2 Il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.3 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e di 2 (due) supplenti. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dei tre membri effettivi, almeno due, tra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.4 L'organo di controllo vota in senso per 3 (tre) membri e si scioglie alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al

formo esercito della carta.

18.5. All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, le discipline stabilite dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

18.6. All'Organo di Controllo spetta la funzione di controllo contabile e la revisione legale dei conti. È comunque della facoltà dell'Assemblea di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritta all'Albo dei revisori. In questo caso non è necessario che il Sindaco Unico o i Sindaci siano revisori contabili iscritti nel Registro Istituto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.7. Il Sindaco che non partecipa nei conti di un altro socio o il (due) membri del Collegio senza adeguata qualificazione, decisa dall'Assemblea; in tal caso, adotta il rapporto più avverso d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea che provvederà alla nuova nomina.

18.8. I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

18.9. L'Organo di Controllo espone un parere sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

19. Comitato Scientifico

19.1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle attività della Fondazione ed è composto da un numero di componenti da 3 a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea, su designazione dei fondatori.

19.2. I componenti del Comitato devono essere individui in possesso particolarmente qualificato e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle finalità, agli obiettivi e ai programmi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

In relazione alle proprie funzioni consultive, il Comitato può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e fornire pareri su atti che il Consiglio gli sottopone.

Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

20. Commissioni Consultive

20.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire uno o più commissioni, determinandone composizione, compiti e durata. Commissioni Consultive che svolgono funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e rapporti tecnici, organizzativi o operativi e determinate attività del Consiglio stesso.

20.2. Possono essere chiamati a partecipare singoli membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico su temi soggetti attenti alla Fondazione, in ragione della specifica esperienza e professionalità.

21. Scritture contabili e bilancio

21.1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2374 del Codice Civile e dalle regole disciplinari normative.

21.2. Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea nei termini previsti per le società per azioni.

21.3. Entro 90 (nove) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una relazione che illustri i risultati di gestione e dalla relazione dell'Organo di Revisione, se nominato, deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa ai soggetti aderenti.

22. Personale della Fondazione

22.1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati

controffuttamento con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

23. Codice etico

23.1 La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

24. Operazioni Straordinarie

24.1 Sono consentite le operazioni straordinarie in conformità e quanto previsto dagli articoli 18, 42bis e 2500 codice del Codice Civile.

25. Durata ed Estinzione della Fondazione

25.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

25.2 La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile, su proposta dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri e comunque con il voto favorevole del Comune di Bologna e degli altri fondatori.

Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. I beni che restano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, nello l'Organo di gestione, se formato, e Enti, Fondazioni o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

26. Controlli

La Fondazione è soggetta agli ordinaei controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

27. Clausola di chiusura

27.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione.

28. Foro Competente

28.1 Il Tribunale di Bologna è competente per qualsiasi controversia fra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salvo diversa e intertemporale competenza prevista dalla legge.

Certifico io sottoscritto, dott.ssa Rita Merone, notaio in Bologna, iscritto nel distretto notarile di Bologna, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine venti.

Bologna, li 28 novembre 2023 nel mio studio in via Del Monte n. 8

Firmato digitalmente: Rita Merone Notaio